



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. SERVPOMU 6929/2019

Ordinanza. n. 169 del 30/12/2019

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI DI ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DI TRAPANI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E A TUTELA DEGLI ANIMALI.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che,

- in occasione delle festività di fine anno ed in particolare in occasione del capodanno alcune persone usano festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere, anche di libera vendita;
- essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni se maneggiati danni fisici anche di rilevante entità per coloro che li maneggiano impropriamente e incautamente e per coloro che dovessero essere fortuitamente colpiti;
- l'uso di petardi e mortaretti inoltre, può determinare una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali;
- molto spesso trattasi di ordigni messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono e creano infortuni anche di grave entità alle persone (a maggior ragione se infanti), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti artifici esplosivi;
- anche lo sparo di botti e petardi di provenienza legale può determinare una serie conseguenze negative a danno degli animali domestici, in quanto il fragore delle esplosioni, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva), li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
- in conseguenza di tali pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, con incendi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- le detonazioni costituiscono, comunque, fonti di inquinamento acustico, arrecano molestie ai cittadini e che è mal tollerato da soggetti sofferenti e infanti, a maggior

ragione allorquando, tali episodi si verificano nelle vie e piazze dove è maggiore l'afflusso della popolazione;

Visti:

- la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e il relativo DPR 29 Luglio 1982 n. 571;
- Il Decreto Legge 23 Maggio 2008 n. 92 recante " Misure Urgenti in materia di Sicurezza Pubblica " convertito con modificazioni con Legge 24 Luglio 2008 n. 125;
- l'art. 50, comma 5 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 del D. L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che testualmente cita: [...] le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, *anche intervenendo in materia di accensione di petardi e mortaretti e comunque prodotti esplodenti*;
- l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 54 c. 4 bis così come modificato dall'art. 8 c. 1 lett. b) del D. L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che testualmente cita: " I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, [...] *ovvero riguardano fenomeni di accensione prodotti esplosivi in luogo pubblico* ";

Ritenuto necessario, impedire l'uso di petardi , botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere degli animali e la protezione del patrimonio pubblico;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, 1° comma, del D. L. 20 Febbraio 2017, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n. 48, **il divieto assoluto di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari su piazze, vie e aree pubbliche in tutto il territorio comunale** , dalla data della presente Ordinanza e **fino al 06 gennaio 2020**;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, la violazione amministrativa pecuniaria prevista dalla presente Ordinanza è prevista dalla Legge 689/81 e ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000;

IL SINDACO

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera Consiliare n. 29 dell' 1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del Regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'O.E.EE.LL.

Restano salve le sanzioni previste per le violazioni previste dal Codice Penale in materia di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari su piazze, vie e aree pubbliche in tutto il territorio comunale.

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

ORDINA

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: Divieto di accensione di fuochi di artificio, utilizzo e sparo di petardi e mortaretti nel territorio di Trapani a salvaguardia della pubblica incolumità e a tutela degli animali.

Il presente provvedimento è valido dalla data di approvazione **fino al Lunedì 06 Gennaio 2020.**

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia:

- 1) pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;;
- 2) resa nota attraverso il sito internet del Comune di Trapani, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- 3) trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Polizia Locale di Trapani e alle FF. OO.;

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art 3 c. 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (120).

Trapani, lì 30/12/2019

IL DIRIGENTE
CANALE VINCENZA



IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 30/12/2019